

Imu e Tasi, sconti ai ritardatari

Ridotta la sanzione per chi paga entro quindici giorni dalla scadenza
Sparisce l'esenzione per il comodato d'uso. Tassa di soggiorno per gli ostelli

Isabella Testa

■ Sorpresa di Pasqua del commissario straordinario Francesco Paolo Tronca che ha reso note le novità per quanto riguarda Imu, Tasi e tributi locali. Tra le più importanti quelle sull'abitazione data in comodato d'uso e ulteriori agevolazioni per il pagamento ritardato. Nel particolare il Campidoglio ha attuato le delibere che consentono l'entrata in vigore delle nuove regole che disciplinano l'Imu e la Tasi alla luce delle novità introdotte dalla legge Finanziaria del Governo. Adottate e rese operative dunque le modifiche al «Regolamento in materia di imposta unica comunale (Iuc), comprensivo delle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria (Imu) e il tributo sui servizi indivisibili (Tasi)». Insieme a questo,

Tronca ha anche adottato le delibere di modifica al regolamento relativo alle «Modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali», al regolamento «per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione». Modificato dal commissario straordinario anche il regolamento «sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale», con l'introduzione della nuova categoria degli hotels-ostelli gestiti imprenditorialmente. Ecco nel dettaglio cosa cambia.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel caso in cui l'unità immobiliare, con esclusione di quelle di lusso, sia detenuta da un soggetto (diverso dal possessore) che la destina ad abitazione principale, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore che effettua il versamento nella percentuale dell'80%.

COMODATO D'USO

L'abitazione data in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado non è più equiparata all'abitazione principale e quindi non gode più del regime agevolativo previsto per quest'ultima (esenzione Imu/Tasi), ma gode soltanto di una riduzione del 50% della base imponibile sia dell'Imu che della Tasi.

CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato Imu e Tasi sono ridotte al 75 per cento.

FABBRICATI MERCE

Per i cosiddetti «Fabbricati merce», già esenti Imu, viene

previsto un regime di favore anche per la Tasi, stabilendo che ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, si applica una aliquota ridotta.

STUDENTI E TERRENI AGRICOLI

Viene estesa l'esenzione dall'Imu alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. Introdotta poi l'esenzione Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indipendentemente dalla loro ubicazione.

SANZIONI

Introduzione per i ritardati od omessi versamenti dei tributi, accanto alla sanzione ordinaria del 30%, di un'ulteriore sanzione pari al 15% per i pagamenti che siano effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, stabilendo inoltre che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.



Delibere

Adottate dal commissario straordinario Francesco Paolo Tronca consentono l'entrata in vigore delle modifiche ai regolamenti dei tributi locali

75

Per cento

La riduzione prevista per chi affitta a canone concordato

